



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 13/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23735** del registro di segreteria, proposto da:

P. M. S. M. nata a omissis (omissis) il omissis residente in omissis (omissis) alla Contrada omissis n. omissis C.F.: omissis elettivamente domiciliata in Vibo Valentia alla Argentario 7 nello Studio dell'Avv. Alberto Galloro C.F.: GLLLRT55R16I058N dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, fax n. 0963/42619 e P.E.C. alberto.galloro@avvocativibo.legalmail.it;

CONTRO

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (PGLMTR57R43H501L) indirizzo pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B) pec:

avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell'Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, li 23/01/2023, rep. 37590, Raccolta n. 7131, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS;

F A T T O

1. Con ricorso del 22.9.2023 la ricorrente ha adito l'intestata Corte dei conti per chiedere di accertare e dichiarare il proprio diritto alla rideterminazione della pensione anticipata (ex anzianità) n. omissis con decorrenza 01.09.2022 dell'Inps, gestione dipendenti pubblici e condannare l'Inps alla corresponsione di detta pensione come nella maggior somma rideterminata e delle somme differenziali per il periodo decorrente dall' 01.09.2022, data di costituzione in suo favore della Pensione, alla data di emissione della sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria e condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi al difensore ex art. 93 c.p.c.

A sostegno della propria domanda la ricorrente - dipendente del Ministero dell'Istruzione e del Merito ininterrottamente dal 07.01.1988 al 31.08.2022 – rappresentava di essere titolare di pensione n. omissis liquidata con il sistema contributivo con decorrenza 01.09.2022; in particolare le veniva conferita la Pensione anticipata (ex anzianità) con atto n. omissis

decorrenza 01.09.2022 dell'importo annuo lordo di € 13.671,55

pagamento N. omissis.

La ricorrente lamentava che detta pensione non terrebbe conto dei periodi lavorativi regolarmente prestati sempre alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito e precisamente:

- dal 07.01.1988 al 22.11.1988

- dal 30.01.1989 al 14.12.1989

- dal 22.02.1990 al 13.06.1990

- dal 13.02.1991 al 18.12.1991

- dal 08.01.1992 al 22.12.1992

- dal 08.01.1993 al 31.12.1993

- dal 01.01.1994 al 31.12.1994

- dal 01.01.1995 al 31.12.1995

oltre Maternità D. Lgs. 151/01 Art. 25 dal 13.09.1989 al 13.02.1990.

Tale carenza sarebbe attestata dal QUADRO I – SERVIZIO UTILE AI FINI DEL DIRITTO alla pag. 4 della Comunicazione di Conferimento di Pensione da parte dell'INPS – Direzione Provinciale di omissis del 25.07.2022; infatti, in tale comunicazione, alla voce PERIODI DI SERVIZIO DAL 01.01.1996 IN POI, risultano omessi i periodi indicati ed effettivamente lavorati, come attestato dall'Estratto Conto Previdenziale INPS aggiornato alla data del 25.05.2023.

In punto di diritto la ricorrente ritiene che debba essere

rideterminata la pensione tendendo conto dell'intero periodo lavorativo prestato dal lavoratore, considerando e ponendo a base di calcolo anche i periodi omessi come Servizio Utile ai Fini del Diritto, e comportando benefici economici incrementali rispetto all'importo di pensione attualmente corrisposto.

La ricorrente, dunque, evidenziava che a nulla sono valsi i tentativi di ottenere il dovuto beneficio manifestati sia dal Patronato INAS-CISL di omissis (PEC 24.11.2022 – 17.04.2023) che dal procuratore (PEC 12.06.2023) e pertanto agiva in giudizio concludendo nei termini esposti.

2. Il ricorso e il decreto di fissazione udienza venivano notificati all'Inps in data 26.9.2023 a mezzo pec.

3. L'I.N.P.S. si costituiva in giudizio con memoria dell'1.2.2024 richiamando la normativa di settore.

In particolare, evidenziava che l'ente previdenziale opera sulla base delle certificazioni che vengono inviate dall'amministrazione datrice di lavoro per quanto riguarda i periodi lavorativi e i trattamenti economici; in particolare ove ci si trovi di fronte a pensioni di tipo retributivo o misto, come nel caso di specie.

Evidenziava che il trasferimento di dati avveniva, in precedenza, mediante predisposizione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli denominati PA04 (per il trattamento di quiescenza) e PL1 (per il trattamento di buonuscita) ora sostituiti dai processi telematici, in primis la procedura

Passweb.

Ciò premesso l'Inps evidenziava che nel caso in esame, la prima liquidazione della pensione è stata effettuata dalla sede Inps di omissis, competente in base al luogo di svolgimento del lavoro. Successivamente alla lavorazione della pensione, su richiesta del patronato delegato dalla ricorrente, l'ufficio amministrativo competente ha proceduto ad inserire, nel conto assicurativo della ricorrente, anche i periodi di supplenza risultati assenti in posizione assicurativa e che l'Ufficio Scolastico Provinciale di omissis ha certificato con provvedimento del 25/1/2023 (doc. 3), nonché a riconoscere, con provvedimento del 17/11/2022 (doc. 4), l'accredito figurativo in relazione al periodo della maternità e l'implementazione della posizione assicurativa in passweb, effettuata dall'Ente datore di lavoro ben oltre la data di liquidazione della pensione, ha, conseguentemente, generato una riliquidazione della provvidenza.

Rappresentava l'Inps, dunque, che con ulteriore determina, n.CZ1032024000050, emessa dalla sede Inps di Catanzaro, competente in relazione alla attuale residenza della pensionata, era stato riliquidato il trattamento pensionistico in godimento per l'importo annuo, allo stato, di € 17.107,20, specificando che la relativa corresponsione *“avverrà sulla prima rata utile di aprile 2024”*.

Pertanto, l'Istituto concludeva chiedendo di voler dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle

spese di lite.

4. All'udienza del 15.2.2024 per la ricorrente è comparso l'Avv. Galloro, il quale aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'Inps, insistendo però sulla liquidazione delle spese di giudizio in ragione del principio della soccombenza virtuale e depositava una nota specifica di liquidazione.

L'Avv. Battaglia si riportava ai propri scritti difensivi ed insisteva per la richiesta di compensazione delle spese.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

5. Dalla documentazione in atti depositata dall'INPS risulta l'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico, giusta determina, n.CZ1032024000050 (doc. 5 allegato), emessa dalla sede Inps di Catanzaro, la cui erogazione veniva indicata con il rateo di aprile 2024, con relativa applicazione delle annualità e voci mancanti, accogliendo dunque le richieste del ricorrente e determinando, ai fini del presente giudizio, la cessazione della materia del contendere, come peraltro richiesta da entrambe le parti del giudizio.

6. Per quanto attiene alle spese di giudizio si osserva che la riliquidazione della pensione è avvenuta con l'atto determina n.CZ1032024000050 (allegato 5), il cui pagamento del conguaglio è previsto con la rata di aprile 2024, e dunque, successivamente all'introduzione del ricorso (22.9.2023).

Pertanto, alla data del ricorso sussisteva un interesse del ricorrente a veder riconosciuto effettivamente il proprio diritto (considerato anche che il certificato di servizio del Ministero dell'Istruzione del 25.1.2023 depositato dall'Inps è antecedente alle diffide in atti) e, pertanto, sussisteva un interesse ad agire in giudizio che unitamente alla fondatezza della richiesta, riconosciuta dallo stesso Istituto convenuto con l'adozione del provvedimento in suo favore, determina ipotesi di soccombenza virtuale dell'Ente, con relativa condanna alle spese a carico dell'Inps, come da dispositivo.

Quanto alla quantificazione delle spese, esse vanno liquidate secondo i criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenendo conto del valore della causa (alla luce dell'art. 13, comma 2, c.p.c., cfr. Cass. ord. n. 16573/2010, sent. n. 21444/2018); inoltre, considerata la complessità bassa, la esiguità delle questioni affrontate e la limitata durata della controversia, e considerato altresì che non vi è stata istruttoria, nonché il comportamento collaborativo dell'Inps che – sebbene soltanto dopo la citazione in giudizio - ha pur sempre rivisto in autotutela il provvedimento, per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e liquidare le spese come da dispositivo.

